



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 369 del 17/04/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

145) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATL ROMA NORD LODIGIANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 SGS DEL 30/01/2025
(Gara: ATL ROMA NORD LODIGIANI – FIUMICINO S.C. 1926 del 26/01/2025 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Atletico Lodigiani Roma Nord ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe. Afferma la reclamante che il comportamento dei sostenitori della società avversaria aveva determinato la decisione del direttore di gara di sospendere la gara e quindi doveva conseguirne la punizione sportiva della perdita della gara a carico della stessa.

A parere della reclamante la decisione dell'Arbitro era stata conforme alla gravità degli accadimenti e non poteva essere condivisa la decisione del Giudice Sportivo che l'aveva invece giudicata sproporzionata rispetto all'effettivo comportamento degli spettatori.

Il reclamo è infondato.

Dalla lettura del referto di gara si può ricavare che il comportamento dei sostenitori della società Fiumicino S.C. 1926 è stato sicuramente scorretto ed inappropriato per una gara di categoria giovanile ma non ha superato i limiti dell'invettiva senza sconfinare in gesti concreti che potessero anche lontanamente far pensare ad una concreta minaccia per l'incolumità del direttore di gara o degli avversari; si è trattato di un comportamento censurabile ma certamente non eccezionale e che quindi non giustifica la decisione estrema dell'Arbitro di sospendere la gara che, lo si ricorda, deve essere adottato solo in condizioni eccezionali e che non consentano di portare a termine l'incontro con sicurezza per tutti i partecipanti.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

168) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025
(Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – SPQV VELLETRI CALCIO del 25/01/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Con reclamo inoltrato tempestivamente e nei termini la società SPQV Velletri Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che, in accoglimento del reclamo del Roccasecca Calcio, aveva disposto la ripetizione della gara in epigrafe.

In motivazione il Giudice di prime cure rilevava come il direttore di gara avesse riconosciuto di essere incorso in errore nell'espellere un calciatore del Roccasecca Trelle Enrico n. 4 per doppia ammonizione, avendo erroneamente annotato a suo carico una prima ammonizione, in realtà comminata ad altro calciatore.

Il Giudice disponeva la ripetizione della gara essendosi verificato un evidente errore arbitrale che aveva inciso sul regolare svolgimento della stessa.

La reclamante, con articolato ed ampio scritto difensivo, ritiene invece che, essendosi il fatto verificato al 48' del secondo tempo, quando mancava un solo minuto per il completamento del concesso tempo di recupero, non vi era stata alcuna pratica incidenza sul risultato finale che andava quindi confermato.

A sostegno cita giurisprudenza della Corte Sportiva e del Collegio di Garanzia CONI.

Il reclamo non è fondato.

In punto di diritto le affermazioni della reclamante sono confortate da Giurisprudenza Federale, del CONI ed anche di questa Corte; tutti i pronunciamenti indicati hanno affermato che l'irregolarità nella espulsione o nella sostituzione di calciatori, quando si siano verificate a pochi minuti dal termine e non abbiano comportato alcuna pratica incidenza sul risultato finale ormai acquisito, non comportano la ripetizione della gara o l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della stessa, a seconda dei casi.

In punto di fatto, però, le circostanze richiamate nelle citate decisioni non si sono verificate nel caso che ci occupa. Infatti il risultato della gara era sul punteggio di 1 a 0 e, come è di comune esperienza, per la segnatura di una rete bastano pochi secondi di gioco effettivo, ben meno del minuto circa che mancava ancora allo spirare del tempo di recupero.

L'errata espulsione di un calciatore ha quindi leso il potenziale tecnico della società Roccasecca, protesa al conseguimento quantomeno del pareggio e ciò ha determinato un irregolare svolgimento della gara che non può che essere sanzionato con la ripetizione, essendo addebitabile ad un errore arbitrale, onestamente riconosciuto dal direttore di gara sin dalla prima compilazione del referto arbitrale.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

138) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GENS CANTALUPO 2.0 F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO E AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 23/01/2025

(Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – BORGOROSE 2014 del 4/01/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Gens Cantalupo ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo in primo grado, volto ad ottenere la ripetizione della gara in epigrafe.

Sostiene la reclamante che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto il direttore di gara, a seguito di intemperanze verbali del pubblico di casa, avrebbe sospeso l'incontro ad oltre 15 minuti dal termine del tempo effettivo di gioco, salvo recupero, rimanendo però sul terreno di gioco in attesa dello scorrere del tempo sino al 90' per poi emettere il triplice fischio nello sconcerto generale.

Faceva pervenire memoria difensiva la società Borgorose 2014 che ne chiedeva il rigetto fornendo una ricostruzione dei fatti che, pur confermando la circostanza della sospensione della gara, ne attribuiva la responsabilità alla squadra di casa.

La Corte riteneva di sentire il direttore di gara che confermava di non aver sospeso la gara, continuandola però solo fino al 90' effettivo senza operare alcun recupero; non sapeva spiegare il perché di questa decisione, considerando che durante il secondo tempo aveva assunto varie decisioni disciplinari, erano state effettuate numerose sostituzioni ed aveva sospeso la gara, per intemperanze del pubblico, seppur per un tempo limitato.

Alla luce delle dichiarazioni rese dal direttore di gara si evince che la gara non ha avuto uno svolgimento regolare in quanto l'Arbitro ha esplicitamente ammesso di non aver recuperato i minuti che andavano neutralizzati per le decisioni disciplinari assunte, sostituzioni e sospensione temporanea, senza che vi fosse un motivo effettivo per giungere a tale decisione e senza che si fossero verificati episodi tali da giustificare la sospensione anticipata dell'incontro, essendo chiaramente equiparabile ad una sospensione anticipata la decisione di non neutralizzare e recuperare il tempo di gara come prescritto per gli eventi anzidetti.

La gara va quindi ripetuta con trasmissione degli atti al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di rito.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la decisione della convalida del risultato acquisito sul campo e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

150) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL SANVITTORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASILLO MASSIMILIANO FINO AL 31/01/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025

(Gara: REAL SANVITTORESE – FOLGORE AMASENO del 26/01/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Con reclamo ritualmente proposto, la società Real Sanvittorese ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che non risulterebbe essere attribuibile con certezza al calciatore Massimiliano Casillo il gesto nei confronti del direttore di gara e che comunque l'atto non fosse qualificabile come un atto violento ma come una spinta.

Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame chiedendo l'annullamento delle sanzioni ovvero la loro riqualficazione e una congrua riduzione della squalifica al proprio tesserato.

Ritenuta la necessità di disporre l'audizione dell'arbitro in sede di supplemento di referto, si procedeva quindi ad ascoltarlo da remoto ai sensi dell'art. 50, comma 4, C.G.S..

A riguardo, il direttore di gara confermava che dopo aver espulso il calciatore Massimiliano Casillo – insieme a un altro compagno di squadra – per aver partecipato a una zuffa e mentre si dirigeva verso il portiere della squadra avversaria per procedere a un'altra espulsione, vedeva con la coda dell'occhio che era seguito dal suddetto calciatore.

Lo stesso lo colpiva sulla schiena con entrambe le mani con violenza, spingendolo tanto da farlo avanzare per qualche metro.

Il colpo era certamente volontario perché dietro al sig. Casillo vi erano sì altri calciatori di entrambe le squadre ma a distanza tale che non potevano averlo spinto provocando quindi un suo sbilanciamento.

Il direttore di gara riferiva, infine, che a causa del colpo aveva avvertito dolore ma che esso spariva dopo avervi applicato a sera una pomata lenitiva.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara redatto dall'arbitro e il suo supplemento di referto in sede di audizione sono fonti di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S.. Essi, infatti, fanno “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Da quanto scritto del referto e da quanto narrato dal direttore di gara in maniera congrua e senza alcuna contraddizione logica, emerge nitoreo che il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante deve essere qualificato come un atto violento che ha cagionato una lesione fisica.

La fattispecie si inquadra, quindi, nella violazione di cui all'art. 35, commi 1 e 2 C.G.S., spettando quindi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale la quantificazione della pena in base alla gravità della condotta, tenuto conto sia delle modalità del gesto violento che delle conseguenze lesive da esso scaturenti nonché di tutte le circostanze ad esso relative.

E ciò in quanto l'art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU. n. 119 /2023-2024).

Nel caso in oggetto risulta congruo applicare la sanzione della squalifica sino al 31 gennaio 2026, considerando che il comportamento violento e lesivo, seppur volontario, risulta di una gravità intrinseca minore rispetto ad altre condotte violente (come ad esempio un pugno al volto o un'aggressione reiterata con plurimi colpi).

Esso, poi, ha avuto conseguenze estremamente ridotte nel tempo e senza esiti permanenti, dovendosi altresì considerare le attenuanti generiche e l'assenza di recidiva da parte del calciatore.

Deve essere invece confermata la restante parte della decisione di primo grado.

A ben vedere, infatti, il direttore di gara a causa del colpo subito non era più nelle condizioni psicofisiche di arbitrare, decisione rimessa esclusivamente allo scrutinio dello stesso.

Poiché l'atto è stato evidentemente cagionato dal tesserato della reclamante, la sospensione è da

attribuirsi alla società Real Sanvittorese, cui è stata correttamente irrogata la sanzione della perdita della gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Casillo Massimiliano al 31/01/2026, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

135) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.RITA ACADEMYTORRENOVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARA DIEGO FINO AL 30/06/2028, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.82 SGS DEL 23/01/2025

(Gara: PRO CALCIO CECCHINA – A.S.RITA ACADEMYTORRENOVA del 18/01/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

Con gravame interposto nei termini, la società A.S.Rita Academytorrenova ha impugnato la squalifica del calciatore Diego Cara sino al 30.6.2028, sostenendo che la stessa fosse eccessiva valutate le circostanze del gesto nei confronti dell'arbitro e rilevando come il giovanissimo tesserato di quindici anni di età si fosse scusato per il proprio comportamento.

Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che reiterava le doglianze di cui al proprio gravame chiedendo una riduzione della sanzione, con l'interessato che confermava le proprie scuse e deduceva come il colpo al direttore di gara fosse stato involontario.

La Corte disponeva quindi l'audizione in sede di supplemento di referto dell'arbitro il quale confermava quanto scritto nel referto di gara illustrando che il calciatore lo avesse colpito volontariamente sul volto con il pallone protendendolo con le braccia tese all'incirca da un metro e che dopo cinque dieci minuti il dolore e la lacrimazione conseguenti all'urto terminavano.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

La condotta tenuta dal calciatore Diego Cara, quindi, così come accertata dagli atti, risulta un gesto di violenza consumato nei confronti del direttore di gara che deve essere sanzionato con la squalifica sino al 23 settembre 2026.

La fattispecie, infatti, si inquadra nella violazione di cui all'art. 35, commi 1 e 2 C.G.S. tuttavia essa risulta avere una gravità intrinseca minore rispetto ad altre condotte violente (come ad esempio un pugno o un'aggressione reiterata con plurimi colpi).

L'azione tenuta, poi, ha cagionato effetti estremamente ridotti nel tempo e senza conseguenze, dovendosi altresì considerare le attenuanti generiche e l'assenza di recidiva da parte del calciatore, nonché la giovanissima età dello stesso e le scuse da esso porte in riferimento al gesto tenuto.

Alla luce della particolarità del caso di specie, quindi, è possibile una quantificazione della sanzione al di sotto del minimo edittale.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cara Diego al 23/09/2026. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

192) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE LUCA GIORGIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.300 LND DEL 6/03/2025

(Gara: O.I.R. – TRIGORIA del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
Visto il reclamo in epigrafe;
Esaminati gli atti ufficiali;
Ascoltato l'interessato.

La società Trigoria proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo, tutto integralmente richiamato dal calciatore in sede di audizione, chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore, Sig. De Luca Giorgio, non è stato in nessun modo correlato da epiteti irrispettosi od ingiuriosi nei confronti del direttore di gara.

Il Calciatore pur ammettendo di essersi rivolto all'arbitro in maniera alquanto dura e decisa mai si sarebbe permesso di rivolgere a quest'ultimo ingiurie o insulti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del calciatore De Luca Giorgio seppur censurabile e meritevole di sanzione possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore De Luca Giorgio a 4 gare.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

193) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAGLIUCA GABRIELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025
(Gara: SPQV VELLETRI CALCIO – CISTERNA CALCIO del 9/03/2025 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
Visto il reclamo in epigrafe;
Esaminati gli atti ufficiali;
Ascoltata la società.

La società SPQV Velletri proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo, tutto integralmente richiamato in sede di audizione, chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore, Sig. Pagliuca Gabriele, non è stato in nessun modo correlato da epiteti irrispettosi e minacciosi nei confronti del direttore di gara.

La società ritiene che il proprio calciatore abbia effettivamente protestato, probabilmente perché sentiva l'importanza della gara, ma non si sia mai rivolto all'arbitro in maniera ingiuriosa e minacciosa.

La società tra l'altro evidenzia che il calciatore è sempre stato un esempio di correttezza per i propri compagni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del calciatore Pagliuca Gabriele seppur censurabile e meritevole di sanzione possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Pagliuca Gabriele a 4 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

IV° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

195) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GDC PONTE DI NONA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ROCCA RICCARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025

(Gara: GDC PONTE DI NONA – CITTA DI CIAMPINO del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua totale erroneità e deducendo che il proprio tesserato, al termine della gara, non ha fatto altro che salutare i calciatori della squadra avversaria per poi rientrare, insieme a tutto il resto della squadra, nello spogliatoio.

Evidenzia, la reclamante, che le eventuali frasi ingiuriose provenivano da fuori l'impianto sportivo, per la precisione da dietro la porta difesa dal Rocca, da alcuni dirigenti.

Pertanto, ritiene quanto scritto dall'arbitro nel proprio referto di gara totalmente falso ed inventato, e chiede, di conseguenza, l'annullamento della sanzione a carico del calciatore Rocca Riccardo.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, al termine della gara, teneva un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti dei tifosi avversari prima e del direttore di gara poi.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Nel caso di specie poi, ha ritenuto aggravare la sanzione a cinque gare visto altresì il comportamento tenuto nei confronti dei sostenitori avversari.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**202) RECLAMO PROPOSTO DALL'ALLENATORE CASTALDI IVAN (TERRA DI CICERONE),
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 6 GARE,
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306
LND DEL 13/03/2025**

**(Gara: VALLEMAIO CALCIO – TERRA DI CICERONE del 9/03/2025 – Campionato Prima
Categoria)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Con rituale reclamo l'allenatore Ivan Castaldi ha impugnato la sanzione della squalifica a sei gare irrogata allo stesso sostenendo di non aver pronunciato alcuna ingiuria nei confronti del direttore di gara ma solo di averlo criticato nei limiti della continenza.

Chiedeva, quindi, una revisione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta dell'allenatore Castaldi.

Egli infatti, dopo che un proprio calciatore era stato espulso, entrava indebitamente sul terreno di gioco ingiuriando il direttore di gara e proferendo un'espressione blasfema.

Reiterava a fine gara le ingiurie nei confronti dell'arbitro e lo minacciava davanti allo spogliatoio.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e può essere confermata anche la misura della sanzione irrogata tenuto conto della plurima antiigiuridicità della condotta tenuta.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

213) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANTA LUCIA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.322 LND DEL 20/03/2025

(Gara: SANTA LUCIA CALCIO – GRANATA del 16/03/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025

La società A.S.D. Santa Lucia Calcio, prima di specificare i motivi per cui ha proposto reclamo, nelle premesse ha inteso di tutelare il proprio nome e l'immagine della società non solo agli Organi Sportivi competenti, ma verso il territorio, dove da anni, svolge la propria attività benefica, senza finalità di lucro, ma con il massimo rispetto della disciplina sportiva.

Detto ciò, la reclamante pone in evidenza che la persona responsabile di quanto riportato nel referto arbitrale non è riconducibile alla nostra società e, per quanto attiene al problema della mancanza di acqua calda, l'arbitro avrebbe potuto e dovuto chiedere notizie al custode del campo, il quale avrebbe potuto verificare ed eventualmente risolvere il problema.

In considerazione di quanto sopra, la reclamante chiede una riduzione della ammenda inflitta dal Giudice Sportivo con il comunicato indicato in oggetto.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur prendendo atto di quanto citato in premessa, circa la benefica attività che svolge la società Santa Lucia Calcio, non può non tener presente quanto accaduto in campo, in relazione a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto.

Infatti, l'arbitro scrive che per tutta la durata della gara, tre sostenitori della squadra di casa, dagli spalti, distanti 10 metri dal terreno di gioco, lo insultavano costantemente con ripetute gravi offese, che reiteravano anche a fine gara.

Per quanto riguarda la mancanza di acqua calda, l'arbitro precisa che, oltre a ciò, lo spogliatoio si presentava in condizioni igieniche precarie.

Appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che le lamentele avanzate dalla ricorrente non possono essere accolte, poiché i fatti descritti dall'arbitro nel proprio rapporto non concordano con quanto evidenziato nel ricorso proposto a questa Corte.

In tali casi, come detto più volte, quando quanto riporta la reclamante non risponde al contenuto del referto del direttore di gara, prevale il contenuto del rapporto arbitrale, che è da considerarsi fonte privilegiata di prova.

Comunque, è da ritenersi equa la sanzione, tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere.

Pertanto, questa Corte Sportiva,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

217) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MENTANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DEL 27/03/2025

(Gara: MENTANA – VICOVARO F.C. del 23/03/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)

220) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VICOVARO F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DEL 27/03/2025

(Gara: MENTANA – VICOVARO F.C. del 23/03/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025

Con distinti reclami ritualmente introdotti, le due società impugnavano il provvedimento del Giudice di prime cure che irrogava i provvedimenti in epigrafe, considerando le due compagini rinunciarie. Ciò in base al referto arbitrale, nel quale si rilevava che a seguito di un provvedimento disciplinare si creava forte tensione tra un calciatore e i tifosi sugli spalti e, a seguito della sospensione, le società decidevano che non vi erano le condizioni per riprendere la gara. Le due reclamanti deducevano, nei rispettivi gravami, che la decisione era stata presa dall'arbitro e che i dirigenti avevano solo assentito ai suoi intendimenti. Chiedevano, quindi, entrambe, la revoca delle sanzioni e la conseguente ripetizione della gara. Preliminarmente, la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti per evidente connessione soggettiva e oggettiva. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo della società Vicovaro F.C., ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S. non avendo la stessa adempiuto a tutti gli obblighi previsti. Lo scrutinio della questione, tuttavia, è possibile alla luce dell'ammissibilità del reclamo della società Mentana. Da quanto rilevabile dal referto di gara, l'arbitro ometteva di far buon governo delle norme di cui alla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Infatti, a seguito della sospensione temporanea della partita cagionata dall'alterco tra un calciatore e i sostenitori sugli spalti, non comunicava espressamente alle società la propria intenzione di riprendere l'incontro, ingenerando confusione nelle dirigenze delle due società, trattandosi peraltro di un incontro di Settore Giovanile e Scolastico. La stessa dichiarazione rilasciata al direttore di gara non è univocamente interpretabile e testimonia, anzi, proprio la scarsa chiarezza della situazione. La decisione di primo grado deve quindi essere emendata disponendo la ripetizione della gara e mandando al Comitato Regionale per i conseguenti provvedimenti amministrativi. All'annullamento del provvedimento di perdita della gara a carico di entrambe le società consegue anche la cancellazione d'ufficio delle sanzioni a essa conseguenti e cioè la penalizzazione di un punto in classifica e la ammenda di € 25,00 sia per il Vicovaro F.C. che per il Mentana. Rimangono, invece, non scrutinabili le doglianze sulla restante parte dell'ammenda comminata alla società Vicovaro F.C. – per € 75,00, somma che deve quindi essere corrisposta – alla luce della declaratoria di inammissibilità del suo gravame né la tassa reclamo può essere alla stessa restituita. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo della società Vicovaro F.C., ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo della società Mentana e, per l'effetto, di annullare la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di n.1 punto in classifica e l'ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia ad entrambe le società, disponendo la ripetizione della gara.

Il contributo della società Mentana va restituito.

Il contributo della società Vicovaro F.C. va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

219) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTELNUOVESE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE IANNARILLI LUCIANO FINO AL 23/05/2025, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ARESTI ROBERTO FINO AL 30/05/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICINELLI DAMIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.333 LND DEL 27/03/2025

(Gara: VIS CASILINA – CASTELNUOVESE CALCIO del 23/03/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025

La società Castelnuovese Calcio attraverso un dettagliato ed articolato ricorso, contesta le decisioni assunte dal competente Giudice Sportivo nei confronti dei tre tesserati indicati in oggetto, con il comunicato ufficiale n. 333 del 27 marzo 2025.

A tale riguardo, la ricorrente pone in evidenza che il comportamento dell'allenatore Aresti Roberto, già ammonito, poiché rivolgeva, sbagliando, espressioni offensive ad un calciatore avversario, mentre l'arbitro considerava indirizzate a lui stesso.

Per quanto attiene la posizione del dirigente Iannarilli Luciano, la società sostiene che non è stato allontanato perché richiamava l'attenzione del direttore di gara, in quanto il tempo del recupero era ormai scaduto, ma perché gli veniva attribuita una frase dal contenuto irrispettoso nei confronti dell'arbitro stesso.

Ci tiene a precisare però la ricorrente che il predetto dirigente lasciava tranquillamente il terreno di gioco, mentre il calciatore Cicinelli Damiano, a fine gara, protestava con l'arbitro.

In conclusione, la società evidenzia che i tre tesserati in argomento non offendevano l'arbitro, il quale ha voluto calcare la mano, scrivendo nel rapporto situazioni non rispondenti a quanto realmente accaduto in campo.

Alla luce di quanto sopra, la società ricorrente chiede una rivisitazione delle sanzioni comminate ai predetti tesserati.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha esaminato con particolare attenzione sia il reclamo proposto che il contenuto del referto arbitrale.

L'arbitro scrive "...che l'allenatore Roberto Aresti, allontanato per proteste nei suoi confronti, alla notifica del provvedimento disciplinare, entrava nel terreno di gioco tentando di raggiungermi, senza riuscirci, per l'intervento dei calciatori e, nella occasione, mi rivolgeva frasi offensive ed irrispettose; era necessario l'intervento dei dirigenti per allontanarlo dal campo". Per quanto riguarda il comportamento del dirigente Iannarilli Lucio ho provveduto ad allontanarlo perché mi offendeva in modo irrispettoso, mentre, a fine gara, il calciatore Cicinelli Damiano, anche egli mi rivolgeva ingiurie."

Tenuto conto di quanto sopra riportato, appare evidente che le lamentele poste in essere dalla reclamante non possono essere accolte da parte di questa Corte, in quanto l'arbitro ha riportato dettagliatamente, nel proprio referto, come si sono realmente svolti i fatti in campo e che quindi, come sempre ricordato, in caso di divergenza con quanto sostiene chi ricorre e quanto riporta l'arbitro nel proprio referto, prevale il contenuto di quest'ultimo, che è da considerarsi fonte privilegiata di prova.

Comunque, questa Corte, mentre ritiene di confermare le sanzioni a carico del dirigente Iannarilli e del calciatore Cicinelli, per l'allenatore Aresti ritiene si possa addivenire ad un lieve riduzione della sanzione, riportandola secondo gli abituali parametri adottati nei casi del genere.

Detto ciò, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico dell'allenatore Aresti Roberto nella squalifica per 6 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

221) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SA.MA.GOR., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CAMPO GIANLUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.180 SGS DEL 27/03/2025

(Gara: CYNTHIALBALONGA – SA.MA.GOR. del 23/03/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Sa.Ma.Gor.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che per violazione dell'art.137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 17 aprile 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato